

Gentili Genitori, vi rammentiamo che secondo il Codice Civile la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata, di comune accordo, quando applicabile, da entrambi i genitori. La possibilità di presenziare alle visite mediche di un solo genitore è ristretta a situazioni specifiche, per le quali è prevista la compilazione del presente modulo.

Io sottoscritto/a di cittadinanza
in qualità di ☐madre ☐padre ☐altro (specificare)
nato/a a il
residente a Prov. Stato
indirizzo
domiciliato/a (se diverso dal precedente) Prov. Stato
indirizzo
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

- ♣ di essere genitore/titolare della responsabilità genitoriale del nascituro/minorenne
..... nato a il
- ♣ di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i minorenni di età, unite in allegato (norme del Codice Civile).
- ♣ che il mio stato civile è: ☐celibe/nubile ☐coniugato/a ☐vedovo/a
☐separato/a legalmente /divorziato/a in situazione di ☐affidamento congiunto
☐genitore affidatario
☐genitore non affidatario
- ♣ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare il consenso perché ☐assente per impedimento (per lontananza o altro)
☐padre sconosciuto
- ♣ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 337¹ ter del Codice Civile ("Provvedimenti riguardo i figli"), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito che:
☐il sottoscritto esercita la responsabilità separatamente

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data

Il/La dichiarante (firma per esteso e leggibile)

La presente istanza è stata sottoscritta² dall'interessato in presenza del dipendente addetto che ne ha accertato l'identità attraverso il documento n°

Timbro IRCCS Burlo Garofolo

Firma del dipendente addetto

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR - e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito delle finalità per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il presente modulo, in originale, deve essere allegato alla documentazione clinica e conservato con la stessa

¹ Ai fini dell'applicazione dell'art. 337 ter del Codice Civile, nel caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

² art. 38 Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000

NORME DEL CODICE CIVILE

«Art. 316 – Responsabilità genitoriale - Dispositivo dell'art. 316 del Codice civile»

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità³ al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 145 c.c.). Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio⁴. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. I genitori che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

«Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori - Dispositivo dell'art. 337 del Codice civile»

Nel caso di lontananza⁵, di incapacità (art. 414 c.c.)⁶ o di altro impedimento⁷ che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento⁸, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

«Art. 320 – Rappresentanza e amministrazione - Dispositivo dell'art. 320 del Codice civile»

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nati fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.... OMISSIS ..

«Art. 337- ter. - Provvedimenti riguardo ai figli»⁹

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento ..OMISSIS...

NOTA: Si ricorda che, in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX del Codice Civile.

³ La domanda al giudice potrà essere proposta anche verbalmente senza particolari formalità; qualora sia in corso causa di separazione personale, competente sarà lo stesso giudice rispetto alla regola generale che vedrebbe coinvolto il tribunale per i minorenni.

⁴ Il giudice tenderà di solito una composizione dell'insorgenza controversia, suggerendo idonea soluzione e demandando ai genitori l'adozione delle misure di attuazione; nel caso di fallimento di tale soluzione, emetterà un proprio provvedimento (sempre su specifica, ulteriore ed apposita domanda dei genitori).

⁵ La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status; pertanto non va confusa con la scomparsa o con l'assenza di cui agli artt. 48 e 49 del Codice Civile

⁶ Rilevano così tanto l'incapacità legale di cui all'art. 414 del Codice Civile che quella non dichiarata (cd. incapacità naturale di cui all'art. 428 del Codice Civile, che prescinde da previ accertamenti).

⁷ Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della responsabilità genitoriale, come la carcerazione o particolari malattie.

⁸ Si vedano gli artt. 6 e 11 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche e integrazioni sullo scioglimento del matrimonio.

⁹ Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.